Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 febbraio 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); *in* MILANO, *Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in* NAPOLI, *via Chiaia n. 5; in* FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 21 FEBBRAIO 1953:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 351 del 3 febbraio 1953, riguardante il prezzo delle specialità medicinali.

(708)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 43 DEL 21 FEBBRAIO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazioni di azioni ed obbligazioni delle Strade ferrate del Monferrato eseguite in giorni 29, 30, 31 gennaio e 2 febbraio 1953.

(350)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1952, n. 4480.

Costituzione presso il Ministero degli affari esteri della Direzione generale per l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 4 novembre 1951, n. 1301;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

E' costituita presso il Ministero degli affari esteri, per la durata dell'Amministrazione fiduciaria italiana sul territorio della Somalia, una « Direzione generale per l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) ».

La predetta Direzione generale è suddivisa in quattro uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 18 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 43. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4481.

Inclusione dell'abitato di Castelsardo, in provincia di Sassari, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 6857, emesso nell'adunanza del 26 luglio 1952;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, *sub.* 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castelsardo in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 31. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1952.

Autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1952-53, due salariati temporanei.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 2 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1952, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 70, con il quale la Direzione generale degli istituti di previdenza è stata autorizzata a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1952-53, numero tre salariati temporanei classificati alla quarta categoria;

Considerato che, in applicazione dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro n. 12547 del 23 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1952, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 351, un salariato temporaneo in servizio presso detta Direzione generale è stato inquadrato, con decorrenza 1° marzo 1952, fra la categoria terza del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il numero dei salariati temporanei che la Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1952-53, di cui al decreto interministeriale 2 giugno 1952, è ridotto a 2 (due) salariati temporanei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1953
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 34. — GRIMALDI

(866)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1953.

Sostituzione di un componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 70, che reca norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori della Campania e istituisce, presso l'Opera nazionale per i combattenti, una Sezione speciale per la riforma fondiaria;

Considerato che il prof. Carlo Santini ha rassegnato le dimissioni da componente il predetto Consiglio, perchè nominato presidente dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof. Carlo Santini e di nominare, in sua vece, in qualità di esperto dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e della colonizzazione il dott. Luigi Frunzio;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 70;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Frunzio è nominato, in qualità di esperto dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione, componente del Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione del prof. Carlo Santini dimissionario, perchè destinato ad altro incarico.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

(827)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 1953.

Sostituzione del presidente dell'Ente autonomo per la Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo per la Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze, e ne approva il relativo statuto;

Considerato che l'avv. Ezio Donatini, nominato presidente dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 gennaio 1951, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il sig. Igino Cassi è nominato presidente dell'Ente autonomo per la Mostra-mercato nazionale dell'artigianato, con sede in Firenze.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

(869)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte, sita nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte, sita nell'ambito del comune di Genova San Fruttuoso;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere il panorama di tutta la città e della pittoresca zona circostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova San Fruttuoso, confinante: a nord, salita dell'Orso (a

partire dalla casa n. civico 24), via dell'Oratorio, via Pianderlino; ad est, mura di cinta del bosco dei Frati, sino alla casa n. civico 28 di via delle Rovare; a sud, allineamento delle mura del bosco dei Frati sino all'angolo nord-est dell'Istituto derelitti, tratto di salita vecchia di N. S. del Monte sino alla casa n. civico 43 di via Imperiale, pezzo ultimo tornante di via Imperiale e allineamento sino alla casa n. civico 11 della salita nuova di N. S. del Monte; ad ovest, allineamento della casa (n. 11) sino alla casa n. civico 12 di via Marchini, allineamento della casa n. civico 12 sino alla casa n. civico 24 di salita dell'Orso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

Il Soprintendente ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1953

p. Il Ministro: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella seduta del 26 aprile 1952

Verbale n. 19

GENOVA SAN FRUTTUOSO. — Parco e zone di belvedere circostanti il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte.

Il rappresentante del comune di Genova, arch. Multedo, propone di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali tutto il complesso circostante il Monastero e la Chiesa di N. S. del Monte, avente cospicuo interesse panoramico, perchè costituisce un pubblico belvedere dal quale si scorge la visione di tutta la città e della pittoresca zona circostante.

La Commissione perfettamente cognita della località, esaminata la planimetria della zona e limitazione del territorio proposto per il vincolo, approva all'unanimità, motivando l'interesse pubblico come segue:

« Collina alle spalle di Genova, di grande interesse panoramico, perchè costituente uno dei più cospicui belvedere della città ».

La zona ha i seguenti confini

Nord: salita dell'Orso (a partire dalla casa n. civico 24), via dell'Oratorio, via Pianderlino;

Est: mura di cinta del bosco dei Frati, sino alla casa n. civico 28 di via delle Rovare;

Sud: allineamento delle mura del bosco dei Frati sino all'angolo nord-est dell'Istituto derelitti, tratto di salita vecchia di N. S. del Monte sino alla casa n. civico 43 di via Imperiale, pezzo ultimo tornante di via Imperiale e allineamento sino alla casa n. civico 11 della salita nuova di N. S. del Monte;

Ovest: allineamento dalla casa suddetta (n. 11) sino alla casa n. civico 12 di via Marchini, allineamento dalla casa n. civico 12 sino alla casa n. civico 24 di salita dell'Orso.

(*Omissis*).

(772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Julio Cesar Vilella, Vice console di Argentina a Milano.

(608)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Arrigo Facheris, Console generale onorario di Thailandia a Milano.

(624)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfredo Roo, Console generale degli Stati Uniti del Venezuela a Genova.

(625)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1953, registro n. 3 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di L'Aquila di un mutuo di L. 13.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(833)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 19 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1953, registro n. 4 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Terracina (Latina) di un mutuo di L. 14.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in luogo di quello di L. 19.333.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 1952.

(779)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1953, registro n. 4 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) di un mutuo di L. 1.438.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951, in sostituzione del precedente di L. 1.917.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1952.

(801)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1953, registro n. 4 Interno, foglio n. 63, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fondi (Latina) di un mutuo suppletivo di L. 1.840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(778)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	491219	399 —	*Ficoli* Maria fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Perris Adele fu Francesco, dom. a Cosenza.	*Sicoli* Maria fu Francesco maritata Ripoli dom. a Rovito (Cosenza).
Id.	413276	350 —	Ricovero di Mendicità «A. Mangione» di Alcamo (Trapani) con usufrutto a *Di Salvatore* Gaetano fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a *Salvatori* Gaetano fu Luigi.
Id.	173942	210 —	*Verzegnazzi* Arrigo fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Franceschini Piera vedova *Verzegnazzi*, dom. in Orio Litta (Milano).	*Verzegnassi* Arrigo fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Franceschini Piera vedova *Verzegnassi*, dom. in Orio Litta (Milano).
Id.	173943	210 —	*Verzegnazzi* Massimiliana, ecc., come sopra	*Verzegnassi* Massimiliana, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	545713	168 —	Oltolini *Vittorio* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Osio Maddalena fu Luigi, vedova Oltolini Luigi dom. a Cassano d'Adda (Milano).	Oltolini *Guido Vittorio* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	229439	49.900 —	Ferlizzo Maria di *Gaetana*, minore sotto la patria potestà della madre Ferlizzo *Gaetana di Tommaso*, dom. in Napoli.	Ferlizzo Maria di *Maria Gaetana*, minore sotto la patria potestà della madre Ferlizzo *Maria Gaetana fu Liberatore*, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	126813	875 —	Ammirato Giuseppe fu Claudio dom. in Genova, con usufrutto ad Ammirato *Agostina* fu Claudio vedova di Canzini Pietro, dom. in Genova.	Ammirato Giuseppe fu Claudio dom. in Genova, con usufrutto ad Ammirato *Augusta* fu Claudio vedova di Canzini Pietro dom. in Genova.
		Cap. nom.		
B. T. N. 5 % (1951) Serie 49	322	120.000 —	Pellegatta Omar fu *Enea*, minore sotto la patria potestà della madre Gagliardi Argentina vedova Pellegatta, con usufrutto a quest'ultima.	Pellegatta Omar fu *Cesare Giovanni Enea*, ecc., come contro.
Id. Serie 49	328	10.000 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
Id. Serie 52	288	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 59	238	48.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62	220	291.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 63	214	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
		Rendita		
Cons. 3,50 % (1906)	812713	210 —	Antonietti *Giovanni* di Giuseppe, dom. ad Egro frazione di Cesara (Novara).	Antonietti *Camillo* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	817032	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	830838	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	872034	140 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 gennaio 1953

(256) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 febbraio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	636,50
» Firenze	624,90	638 —
» Genova	624,92	639 —
» Milano	624,92	637,50
» Napoli	624,90	636,75
» Palermo	624,90	636,50
» Roma	624,90	637,25
» Torino	624,90	637 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	640 —

Media dei titoli del 20 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,60
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 3 % lordo	78,40
Id. 5 % 1935	95,525
Redimibile 3,50 % 1934	80,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,225
Id. 5 % 1936	92,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,075

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	637,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « La Silicea » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 gennaio 1953, la Società cooperativa « La Silicea », con sede in Roma, costituita con atto 26 dicembre 1946 dell'avv. Gioacchino Colizzi, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(569)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Città di Paola » già « La Tiburtina », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1952, la Società cooperativa « Città di Paola » già « La Tiburtina », con sede in Roma, costituita con rogito in data 15 novembre 1950 del dott. Ignazio Arcuri, notaio in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(568)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica concernente il trasferimento fra i beni patrimoniali dello Stato di alcune zone del Demanio pubblico marittimo, site sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia.

Il comunicato relativo al decreto interministeriale in data 22 novembre 1952, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 1952, riguardante il trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di alcune zone site sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia, deve essere rettificato come segue:

« Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 novembre 1952, è stato rettificato il precedente decreto in data 19 luglio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 29 luglio 1950, con il quale venivano dismesse dal pubblico Demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le zone demaniali marittime site sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia aventi la superficie di ha. 00.12.77, riportate in catasto al foglio n. 26, mappali numeri 337, 378, 404, 460, 468, 614, 1179, 1184, 1507, 1814, 1829, 2094, 2255/a, 2256/a del comune di Chioggia, nel senso che l'area citata ha la superficie di ha. 00.13.07 ».

(687)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (Elfer), terza emissione.

Si notifica che il giorno 16 marzo 1953, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni riguardanti le obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », terza emissione:

1) estrazione a sorte di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 400 a ciascuna delle 25 serie di obbligazioni che compongono la Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », terza emissione;

2) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della Serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato », terza emissione, di:

n. 10.700	titoli di	10	obbligazioni
n. 2.250	»	25	»
n. 3.475	»	50	»
n. 8.400	»	100	»
n. 875	»	1000	»

in totale n. 25.700 titoli, rappresentanti n. 2.052.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.026.000.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 19 febbraio 1953

Il presidente: G. B. BOERI

(895)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a nove posti di vice economo-cassiere in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, sul riordinamento dei ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademie d'arte drammatica;

Vista la legge 19 maggio 1950, n. 318, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 198, che approva il regolamento concernente i concorsi a posti di vice-economo-cassiere nel ruolo predetto;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota n. 20092/12106, in data 12 aprile 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di vice-economo-cassiere in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti. Il personale non di ruolo dovrà aver prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione del presente bando.

Nei confronti del personale di ruolo e non di ruolo si prescinde dal requisito dell'età.

Art. 3.

Per l'ammissione al presente concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di ragioniere.

Art. 4.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti di cui al successivo art. 5, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità e belle arti Div. IV entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome, cognome del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio e preciso recapito al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'Amministrazione non risponde delle comunicazioni non pervenute per recapito impreciso od incompleto, o per recapito che si sia successivamente cambiato senza averne dato immediato avviso alla Amministrazione medesima;

d) dichiarazione esplicita di accettare in caso di nomina qualsiasi residenza;

e) dichiarazione attestante se il candidato sia stato o no destituito o licenziato da pubbliche Amministrazioni per motivi disciplinari;

f) dichiarazione comprovante la qualifica, la natura e la decorrenza del servizio di ruolo o non di ruolo prestato alle dipendenze della Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 3 o copia notarile del medesimo su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i successivi, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

3) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra;

4) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi nella domanda.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi *per merito di guerra*, dei *feriti di guerra*, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 15 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Ob., dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 7.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia, qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso, salvo che un motivo di esclusione non sia accertato in momento posteriore.

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà di due prove scritte e di una prova orale che avranno luogo in Roma, in data e luogo che saranno, in tempo debito, comunicate ai concorrenti.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di cultura generale storico-letteraria;

b su un tema di computisteria e ragioneria generale ed applicata.

Le prove orali comprenderanno:

a) nozioni di diritto civile;

b) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

c) computisteria e ragioneria generale ed applicata;

d) la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) nozioni di statistica;

f) nozioni sui servizi degli istituti di istruzione artistica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, nominata a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 gennaio 1951, n. 198, determinerà l'ordine delle prove scritte, per lo svolgimento delle quali il tempo a disposizione dei candidati sarà di otto ore.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

Art. 10.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove medesime.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media di quelli ottenuti nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice-economi-cassieri in prova nel ruolo del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Essi dovranno comunicare l'accettazione o la rinuncia della nomina mediante apposita dichiarazione scritta, nel termine che verrà fissato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1953
Registro n. 5, *foglio n.* 164

(874)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.